

# Vademecum Gestione Rifiuti in azienda

Cosa si intende per rifiuto? Si definisce rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

Dall'abitazione all'ufficio, al sito produttivo di un'impresa, tutti quanti **produciamo rifiuti.**


La normativa italiana che regola la gestione dei rifiuti è definita **all'interno del Dlgs. 152/06** e molte sono le responsabilità e gli obblighi in capo ai singoli soggetti coinvolti, sanzionabili penalmente!

**Lo scopo del presente Vademecum è quello di sensibilizzare i ns. clienti rispetto a tale tematica, chiarendo quali sono i criteri di distinzione dei vari tipi di rifiuti e le modalità corrette di "gestione" degli stessi, ovvero classificazione, deposito ed avvio a recupero/smaltimento.**

## Ma chi è il produttore di rifiuti?

La normativa ci dice che è: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).

## Quali sono i suoi compiti/responsabilità?



### CLASSIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI

- **IDENTIFICARE I TIPI DI RIFIUTI PRODOTTI (CHE COSA SONO FISICAMENTE) E DA CHE TIPO DI ATTIVITA' VENGONO "GENERATI".**

ESEMPIO:


sono una carpenteria? Genererò rifiuti derivanti da:

- sala mensa = (organico/plastica ecc)
- attività amministrative di ufficio = (carta, plastica ecc)
- reparti produzione = (sfridi metallici, plastici, bancali rotti, oli esausti, acque di risulta da lavorazioni (industriali) ma raccolte ed avviate a smaltimento, quindi NON *immesse in fognatura* \* ecc.)

*\*se immesse, questa sarebbe un'attività di scarico idrico industriale preventivamente da autorizzare!!*

- **ATTRIBUIRE UN CODICE CER (Codice Europeo Rifiuti) A CIASCUN TIPO DI RIFIUTO**

Questa fase delicata prevede di distinguere i rifiuti in primo luogo tra URBANI E SPECIALI e tra PERICOLOSI e NON PERICOLOSI, infine di attribuire un codice CER in base all'elenco dei codici previsto dalla legge, che li distingue tra diverse categorie.



### GESTIONE CORRETTA E CONTROLLATA DEL DEPOSITO

Dopo aver classificato i propri tipi di rifiuti, occorre identificare e delimitare delle zone dedicate e custodite all'interno del proprio sito, e depositarli temporaneamente presso di esse (suddivisi per categorie omogenee).

In caso di rifiuti urbani è sufficiente etichettare o contrassegnare le zone/i contenitori indicando il tipo di rifiuto ad esempio: carta e cartone/plastica/vetro.



In caso di rifiuti speciali occorre etichettare o contrassegnare sia i contenitori che le zone di deposito con il codice CER di riferimento.



In caso di rifiuti pericolosi questi devono essere depositati su superficie impermeabile ed al coperto all'interno di uno stabile, o sotto tettoia oppure in contenitori chiusi/chiusi ermeticamente.

I contenitori devono rispettare le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose. Un esempio pratico: per gli "stracci imbevuti di oli pericolosi" esistono dei contenitori appositi.

Sotto i contenitori dei rifiuti liquidi devono essere posizionati idonei bacini di contenimento che devono riuscire a contenere almeno 1/3 del volume che vi è stoccato sopra.

**Si consiglia sempre ordine e pulizia, nel rispetto dell'ambiente circostante, evitando in alcun modo di miscelare/mischiare rifiuti di tipo differente in un medesimo contenitore, soprattutto tra pericolosi e non pericolosi.**

**Il deposito temporaneo ha dei LIMITI: NON può protrarsi oltre un anno! INOLTRE:**

I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:

- con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito
- quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.

**Il superamento delle condizioni sopra indicate significa:  
un deposito incontrollato di rifiuti o uno stoccaggio non autorizzato.**

**In entrambi i casi, si è sanzionabili penalmente!**

**Divenire stoccatore comporta la richiesta di specifiche autorizzazioni ed una differente gestione professionale dei propri rifiuti.**

La modalità di smaltimento annuale è conveniente per le imprese che producono piccole quantità di rifiuti, perché possono così evitare il costo di conferimenti e trasporti troppo frequenti.

Il deposito temporaneo è **mono-soggettivo**, in quanto **non è possibile**, in caso di diverse imprese operanti nello stesso sito, la creazione di un **deposito temporaneo cumulativo**.

I tempi di giacenza legati al rispetto del deposito temporaneo, si misurano fondamentalmente in base alle registrazioni di messa in carico fatte sul registro di carico-scarico.

Entro 10 gg dalla produzione del rifiuto, occorre infatti effettuare una registrazione di carico sul registro carico e scarico rifiuti.



Il registro di carico e scarico è compilato e conservato dai produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti da attività industriali, artigianali e di smaltimento rifiuti.

Deve essere:

- vidimato dalla Camera di Commercio prima della compilazione
- completo in ogni sua parte
- compilato ed eventualmente corretto a penna (non usare matite o bianchetti) lasciando visibile la correzione
- compilato entro i 10 gg lavorativi dal carico/scarico
- conservato per 3 anni.

## AVVIO A RECUPERO/SMALTIMENTO PRESSO TERZI AUTORIZZATI

Entro le tempistiche e le quantità di deposito temporaneo consentite ed indicate al capitolo precedente, il produttore deve allontanare i rifiuti SPECIALI dal proprio sito/attività:

- contattando trasportatori e stoccatore-recuperatori autorizzati
- trasportarli in conto proprio, **SOLO se muniti di apposita autorizzazione e mezzo autorizzato**

I rifiuti urbani vengono invece raccolti dal servizio pubblico, senza l'utilizzo del formulario di trasporto rifiuti (documento di trasporto).

I trasportatori e gli stoccatore/recuperatori dei rifiuti speciali devono essere autorizzati per il tipo di rifiuto trasportato o trattato, pertanto il produttore ha l'obbligo di informarsi preventivamente, richiedere e controllare (anche mediante proprio consulente di appoggio) i loro atti autorizzativi:

- che siano validi e non scaduti
- che abbiano specificata la consentita gestione dei CER di interesse
- che non contengano elementi ostativi/casi particolari legati alla gestione dei CER di interesse

Il mezzo incaricato di trasportare il rifiuto, DEVE obbligatoriamente viaggiare con a bordo la copia del formulario rifiuti.



In caso di conferimento del rifiuto a soggetto autorizzato alle attività di recupero o di smaltimento il produttore.

Al Produttore dei rifiuti permane l'onere del corretto avvio allo smaltimento o recupero fino alla destinazione finale senza possibilità di "cessione" a terzi a qualunque titolo della sua responsabilità.

Il Produttore non si esime dalla responsabilità dei suoi rifiuti semplicemente consegnandoli al trasportatore terzo, ma conserva l'onere di vigilanza circa il buon esito del viaggio dei rifiuti verso il sito finale che DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE CONOSCIUTO e VERIFICATO sia dal produttore sia dal trasportatore al momento della partenza. Per questo motivo il produttore deve ricevere la quarta copia del formulario controfirmato dal destinatario entro tre mesi di tempo dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore.

Prima dell'utilizzo i formulari devono essere vidimati (gratuitamente) in una delle seguenti modalità a scelta dell'Impresa:

- Vidimazione on line sul sito sul sito web Vi.Vi Fir
- Presso lo sportello della Camera di Commercio I.A.A.
- Presso lo sportello dell'Agenzia delle Entrate

La vidimazione dei formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

Deve essere compilato un formulario per ogni codice CER.

- È redatto in quattro copie di cui la prima resta al produttore, la seconda va al trasportatore, la terza al destinatario e la quarta torna al produttore.

- La copia deve essere poi conservata per 3 anni unitamente al Registro di carico e scarico.

Può non essere compilato:

- se il trasporto dei rifiuti urbani è effettuato da chi gestisce il servizio pubblico;

- per i trasporti di piccole quantità di rifiuti NON pericolosi (max 30 kg/30l) in modo saltuario.

Nel registro carico e scarico, lo scarico deve essere registrato entro 10 gg.

La trasmissione entro 90 giorni della quarta copia in originale può essere sostituita dall'invio tramite PEC, purché il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale a norma di legge oppure lo trasmetta comunque successivamente al produttore.

**RICAPITOLANDO, al termine del conferimento del rifiuto:**

- 2 copie → rimangono al Produttore (la prima e l'ultima restituita entro 90 gg)
- 1 copia → rimane al trasportatore
- 1 copia → rimane al destinatario

**PRESENTAZIONE MUD ANNUALE**

Il DPCM 20 dicembre 2012 prevede, a carico dei produttori iniziali dei rifiuti, l'obbligo di effettuare la dichiarazione annuale dei rifiuti prodotti: MUD (Modello Unico Dichiarazione ambientale).

Ognuno degli argomenti sopra citati è meritevole di approfondimento in riferimento alle singole modalità di svolgimento.

Inoltre, a causa delle numerose leggi e successive modifiche ed integrazioni delle stesse, a livello pratico possono nascere molti dubbi/chiarimenti necessari.

**Per questo motivo Ghiro Srl tramite Ghiro Academy Srl è a disposizione e vi invita a prendere parte presso la ns. sede di Via Crispi 19 a Varese, a corsi di formazione dedicati in particolare ai PRODUTTORI di rifiuti:**

- Classificazione dei rifiuti
- Corretta compilazione dei registri e formulari
- Corretta gestione del deposito temporaneo
- Tutela ambientale all'interno dei reparti produttivi: obblighi e divieti
- Modalità di verifica su trasportatori e destinatari

**La quota di partecipazione comprende sempre materiale didattico ed emissione attestato.**